

A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA

STATUTO



ROMA 2001



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, con il quale è stata costituita ed eretta in ente morale l'Associazione Nazionale tra militari del Corpo della Guardia di finanza in congedo (A.N.F.I.) ed è stato approvato lo statuto della stessa;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 27 ottobre 1994;

Visto, in particolare, l'articolo 2 dello statuto che attribuisce al Ministro delle finanze e, per esso, al Comandante Generale della Guardia di finanza, la tutela e la vigilanza dell'Associazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la comunicazione dell'Associazione che evidenzia l'esito favorevole del referendum nazionale svolto il 3 marzo 2001, ai sensi dell'articolo 54 del citato statuto;

Ritenuta la necessità di adeguare lo statuto alle sopravvenute esigenze di arricchimento, nei contenuti, delle finalità istituzionali dell'Associazione;

Ritenuta la necessità di rivedere la struttura organizzativa dell'Associazione al fine di renderla aderente a tali finalità,

DECRETA:

Art. 1

1. E' approvato, in sostituzione di quello finora vigente, l'allegato statuto dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia.

Roma, 5 ottobre 2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
F.to Giulio TREMONTI

TITOLO I
Generalità

CAPO I
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Natura e sede)

1. L'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.) è ente morale senza fine di lucro, ai sensi del regio decreto 11 marzo 1929, n. 377. Essa è posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che le attua per mezzo del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

2. L'Associazione fa parte integrante del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma ed è iscritta all'Albo delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma tenuto dal Ministero della difesa ai sensi del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982.

3. L'Associazione ha sede centrale in Roma. L'ordinamento centrale e periferico è stabilito dal Titolo III.

Art. 2
(Finalità)

1. L'Associazione, che è apolitica e apartitica, persegue le seguenti finalità:

a) cementare l'unione di tutti i militari in servizio e in congedo della Guardia di finanza, mantenendo vivo, nel culto delle gloriose tradizioni del Corpo, il sentimento patrio, lo spirito di corpo, lo spirito militare e il senso dell'onore;

b) conservare e rafforzare i sentimenti di solidarietà e di cameratismo tra i finanziari in servizio e quelli in congedo e tra essi e gli appartenenti alle Forze armate e di polizia e rispettive associazioni;

c) promuovere ogni attività per favorire l'accesso dell'Associazione in seno ai vari organismi interassociativi costituiti tra le altre associazioni aventi scopi affini;

d) onorare degnamente i Caduti in guerra o per motivi di servizio;

e) partecipare alle manifestazioni di carattere militare e commemorative anche con la componente del servizio attivo, con le altre Forze armate e di polizia e con le altre associazioni d'Arma e Combattentistiche;

f) sviluppare, anche attraverso la promozione di collaterali organizzazioni non lucrative, e curare, per il tramite dei propri rappresentanti nazionali e periferici, l'assistenza morale, culturale, sportiva, ricreativa ed economica dei soci e dei loro familiari, realizzando, nei vari settori d'intervento, una costante azione di sostegno e ispirandosi, in ogni caso, ad un fraterno spirito di operante solidarietà tra *Fiamme Gialle* in congedo e in servizio;

g) promuovere, in particolare, visite ai soci ammalati, sia nei luoghi di ricovero sia presso le rispettive abitazioni, nonché ai soci rimasti soli e carenti di assistenza per alleviare, in ogni modo possibile, la loro condizione;

h) sviluppare l'assistenza dei soci in congedo in materia pensionistica, fornendo in particolare, le informazioni utili attraverso il proprio Centro di assistenza legale e pensionistica e partecipando, con le altre associazioni senza fini politici, alla tutela dei giusti trattamenti pensionistici del medesimo personale in congedo;

i) adoperarsi per l'eventuale inserimento in attività lavorative civili dei militari meritevoli che cessano dal servizio attivo;

l) svolgere ogni possibile attività di operante solidarietà per superare difficoltà morali e materiali della collettività;

m) concorrere, in particolare, alle attività di protezione civile collaborando con gli organi dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

n) svolgere assidua azione di promozione e proselitismo per la istituzione delle Sezioni e per l'iscrizione di nuovi soci.

TITOLO II

(Soci)

CAPO I

*(Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità di socio.
Diritti e doveri dei soci)*

Art. 3

(Categorie di soci)

1. L'Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.

2. Sono soci ordinari tutti coloro, compresi gli allievi degli istituti di istruzione del Corpo, che con qualsiasi grado hanno fatto parte della Guardia di finanza, nonché i militari in servizio di ogni grado, le vedove e gli orfani maggiorenni di soci dell'Associazione.

3. Sono soci onorari i comandanti generali e i comandanti in seconda della Guardia di finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando generale, i generali delle altre Forze armate in servizio nel Corpo, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, che sono nominati su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione con l'approvazione del Consiglio Nazionale. Possono essere nominati soci onorari i generali ed i colonnelli in servizio e quelli iscritti all'Associazione che acquisiscono particolari benemeritenze, nonché i membri del Consiglio Nazionale, dopo la cessazione dalla carica, previa proposta motivata del Comitato Esecutivo Nazionale votata all'unanimità e ratificata dal Consiglio Nazionale.

4. Sono soci benemeriti i finanziari in congedo ed in servizio di ogni grado, nonché gli estranei al Corpo che hanno ben meritato per concrete opere e

servizi resi a favore dell'Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nonché del Consiglio di Sezione, tramite i competenti consiglieri nazionali.

5. Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni di finanziari in congedo e in servizio di ogni grado, nonché i militari in congedo delle Forze armate e di polizia, gli estranei al Corpo incensurati che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati dai consigli di sezione.

6. Acquisiscono la qualifica aggiuntiva di soci sostenitori, i soci ordinari, simpatizzanti e benemeriti che versano la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella normale.

Art. 4

(Acquisto della qualità di socio)

1. Acquistano la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5 ne fanno domanda, su apposito modello, conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, alla sezione del Comune di residenza o, in mancanza, alla sezione più vicina o a quella di gradimento, previa la deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e il pagamento della quota associativa.

2. Le notizie personali e la certificazione dei requisiti possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

3. L'iscrizione decorre dalla data stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Sezione.

4. Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è definitiva e, se lo stesso accoglie il ricorso, stabilisce la decorrenza dell'iscrizione.

Art. 5

(Cause di esclusione della qualità di socio)

1. Non possono far parte della Associazione coloro che:
 - a. hanno riportato condanna per delitto doloso;
 - b. sono cessati dal servizio nel Corpo per provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego di rafferma;

c. non hanno comunque mantenuto una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di appartenervi per qualsiasi motivo;

d. sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici o dimessi da istituti di istruzione militare, per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

2. Per gli stessi motivi, coloro che sono già iscritti all'Associazione sono soggetti alla perdita della qualità di socio a decorrere dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale ovvero dalla sentenza di primo grado. Il provvedimento è notificato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della sezione di appartenenza.

3. Il socio escluso o sospeso deve astenersi da qualsiasi attività associativa e deve restituire alla sezione la tessera sociale dell'Associazione.

Art. 6

(Doveri e diritti dei soci)

1. Il socio ha il dovere di:

- a) versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
- b) partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
- c) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, che non leda l'onorabilità ed il prestigio della Guardia di finanza, dell'Associazione e degli organi sociali, e che sia riguardoso verso gli altri soci.

2. Il socio ha il diritto di:

- a) ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio;
- b) collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- c) godere dei benefici previsti.

3. Per l'elezione delle cariche sociali centrali e periferiche hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solamente i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanziari in congedo.

4. Possono ricoprire cariche sociali centrali e periferiche i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanziari in congedo, iscritti all'Associazione da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soci che hanno ricoperto o ricoprono una carica sociale.

5. Il requisito del periodo di iscrizione all'Associazione non si richiede per ricoprire le cariche sociali delle nuove sezioni.

6. I militari in congedo soci onorari dell'Associazione possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo un anno dalla nomina.

7. Le prestazioni dei soci non sono retribuite; sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un contributo a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dai rispettivi consigli.

Art. 7

(Perdita e sospensione della qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa entro il trentuno marzo dell'anno di competenza;
 - c) sopravvenuta mancanza dei requisiti per la qualità di socio;
 - d) motivi penali, morali e disciplinari.

2. Il socio non in regola con le quote annuali per causa di forza maggiore ha facoltà di essere riammesso, entro l'anno, dopo il pagamento relativo. Il tardivo pagamento oltre tale termine è considerato come nuova iscrizione, perdendo l'anzianità acquisita.

3. L'assunzione della qualità di imputato in un procedimento penale per delitto doloso, la sospensione dall'impiego o dal grado comportano la sospensione della qualità di socio.

4. La perdita e la sospensione della qualità di socio non danno diritto a restituzione delle quote sociali versate.

5. La perdita della qualità di socio nei casi previsti dal comma 1, lettere c) e d), e la sospensione della qualità di socio, sono deliberate dal Comitato Esecutivo Nazionale su relazione del competente Consiglio di Sezione e del Consigliere Nazionale competente e ratificata dal Consiglio Nazionale. Nei casi urgenti provvede il Presidente Nazionale con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

6. I provvedimenti del presente articolo nei confronti dei presidenti di sezione e dei componenti del Consiglio Nazionale, indipendentemente dall'incarico, sono deliberati dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nei casi urgenti provvede il Comitato Esecutivo Nazionale, sempre con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.

7. Contro i provvedimenti del presente articolo è ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni del capo III, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta notifica della relativa comunicazione.

CAPO II
(Gerarchie e precedenze)

Art. 8
(Rapporti tra i soci)

1. Le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonché dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado.

CAPO III
(Disciplina)

Art. 9
(Provvedimenti disciplinari)

1. Il socio che commette atti contrari ai suoi doveri è assoggettabile, secondo la gravità della mancanza, ad uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo;
- b) deplorazione;
- c) sospensione della qualità di socio;
- d) radiazione dai ruoli dell'Associazione.

2. Nessun provvedimento disciplinare è adottato, salvo casi urgenti o di carattere giudiziario, se prima non sono stati contestati, per iscritto, i relativi addebiti e non sono state sentite le relative difese.

3. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare ha facoltà di farsi assistere da altro socio di propria scelta, previa comunicazione scritta agli organi competenti.

4. Tutti gli atti devono essere notificati all'interessato a cura della sezione di appartenenza.

Art. 10
(Competenze per l'adozione dei provvedimenti disciplinari)

1. Il richiamo e la deplorazione sono inflitti nei confronti dei soci, indipendentemente dall'incarico:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dai presidenti di sezione.

2. La sospensione è adottata dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti dei soci, quale che ne sia l'incarico, su proposta del Presidente Nazionale o dei rispettivi presidenti di sezione. Nei confronti dei componenti degli organi centrali il provvedimento di sospensione è adottato dal Consiglio Nazionale.

3. La radiazione, nei confronti di qualsiasi socio, quale che ne sia l'incarico, è decisa dal Comitato Esecutivo Nazionale, previo eventuale parere della Commissione di disciplina e ratificata dal Consiglio Nazionale.

4. Nel caso in cui le proposte di sospensione e di radiazione riguardano il componente di un organo collegiale, questi non partecipa alla deliberazione.

Art. 11 (*Ricorsi*)

1. Contro i provvedimenti disciplinari adottati è ammesso ricorso all'organo sociale immediatamente superiore che ha emesso il provvedimento.

2. I provvedimenti di cui sopra diventano definitivi dopo trenta giorni dalla notifica, se non è stato presentato ricorso.

3. Il ricorso non sospende il provvedimento.

Art. 12 (*Sanzioni nei confronti di soci militari in servizio*)

1. Le mancanze commesse dai soci militari in servizio sono segnalate ai loro superiori diretti del Corpo dalla Presidenza Nazionale.

CAPO IV (*Commissione di disciplina*)

Art. 13 (*Compiti, composizione e procedure*)

1. La Commissione di disciplina è chiamata ad esprimere parere sulla radiazione di soci dal sodalizio.

2. Essa è composta da un presidente e da quattro membri nominati di volta in volta dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i soci che non ricoprono cariche sociali e che in servizio nel Corpo hanno rivestito un grado uguale o superiore a quello dell'interessato.

3. La Commissione di disciplina è convocata dal presidente, al quale compete la nomina del segretario da scegliere tra i membri della Commissione stessa.

4. Gli atti dell'inchiesta e l'ordine di convocazione sono rimessi al Presidente della Commissione di disciplina il quale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informa l'interessato sulle decisioni assunte nei suoi confronti, indicandogli gli addebiti e invitandolo a presentare o inviare alla Commissione stessa le proprie difese scritte entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera.

5. Trascorsi i venti giorni di cui al comma 4, il Presidente della Commissione stabilisce la data, l'ora e il luogo di convocazione della Commissione stessa e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento informa l'interessato invitandolo, comunque, ad intervenire e precisandogli che in caso di sua assenza non giustificata, la Commissione procederà ugualmente. L'interessato ha comunque la facoltà di farsi assistere da altro socio di sua scelta, previa comunicazione scritta alla Commissione di disciplina.

6. Al termine della riunione il segretario compila il verbale della seduta con il giudizio della Commissione; il documento è letto e firmato dai componenti della Commissione stessa.

7. Il Presidente scioglie quindi la Commissione e trasmette gli atti al Presidente Nazionale che li sottopone all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale per le conseguenti decisioni che devono poi essere ratificate dal Consiglio Nazionale.

8. Il luogo della riunione della Commissione di disciplina è deciso dal Presidente della Commissione stessa.

9. Ai componenti della Commissione e ai convocati sono applicabili le norme previste dall'articolo 6, comma 7, relative ai rimborsi spese.

TITOLO III (*Ordinamento*)

CAPO I (*Generalità*)

Art. 14 (*Organi centrali e periferici*)

1. Sono organi centrali dell'Associazione:
 - a) la Presidenza Nazionale, composta da:
 - 1) il Presidente Nazionale;

- 2) il Vicepresidente Nazionale Vicario;
- 3) i due Vicepresidenti (uno per l'Italia settentrionale e uno per l'Italia centro-meridionale come da ripartizione territoriale stabilita dal Consiglio Nazionale);
- 4) il Segretario Generale;
- 5) l'Economo;
- 6) il Centro di assistenza legale e pensionistica;

- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) il Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri sono organi autonomi con sede presso la Presidenza Nazionale.

3. Sono organi periferici:

- a) le sezioni, composte da:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Vicepresidente;
 - 3) l'Assemblea dei Soci;
 - 4) il Consiglio di Sezione;
 - 5) il Segretario;
 - 6) l'Economo;
 - 7) il Collegio dei Sindaci.

b) i nuclei eventualmente costituiti nell'ambito delle sezioni.

Art. 15

(Compito di ogni organo)

1. Nel perseguire gli scopi statutari, la Presidenza Nazionale e le sezioni, ciascuno al proprio livello:

- a) si inseriscono nel tessuto sociale in cui operano;
- b) partecipano alle cerimonie ufficiali dei comandi della Guardia di finanza e degli organi istituzionali dello Stato dai quali è richiesta la loro presenza ed alle onoranze dei Caduti delle Forze armate e di polizia;
- c) promuovono iniziative per tenere vivo lo spirito di corpo, la memoria storica dei valori acquisiti durante il servizio attivo, la solidarietà e l'associazionismo. Inoltre promuovono attività ricreative, culturali, sportive e di reciproca assistenza;
- d) partecipano, nei limiti delle possibilità, ad iniziative istituzionali di solidarietà civile.

Art. 16
(Durata del mandato delle cariche sociali)

1. Le cariche sociali hanno durata di cinque anni.
2. Gli organi centrali sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la decadenza di tutti gli organi centrali.
3. La carica di Presidente Nazionale che per qualsiasi ragione rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario, il quale, a sua volta è sostituito dal candidato alla stessa carica che ha ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni per le cariche centrali.
4. Gli organi delle sezioni sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio di Sezione implica la decadenza di tutti gli organi della sezione.
5. La carica di Presidente di Sezione che per qualsiasi ragione rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente, il quale è sostituito dal candidato alla stessa carica che ha ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni per le cariche sociali della sezione.
6. Le altre cariche sociali, sia degli organi centrali che degli organi delle sezioni, che per qualsiasi ragione rimangano vacanti, sono ricoperte dai soci che hanno riportato, quali candidati alle stesse, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza di tali candidati, per le cariche sociali rimaste vacanti si procede a nuove elezioni.

Art. 17
(Provvedimenti di anticipata cessazione di Organi collegiali e cariche sociali)

1. Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo Nazionale ha la facoltà di deliberarne la sospensione e nominare un Commissario per provvedere alla ordinaria amministrazione. La decisione del Comitato Esecutivo Nazionale è sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale che ha la facoltà di scioglimento dell'organo collegiale e di far indire elezioni da effettuare entro un termine di sei mesi dalla deliberazione.
2. Nel caso sussistano gravi ragioni, il Consiglio Nazionale può:
 - a) deliberare la decadenza di un organo collegiale;
 - b) disporre lo scioglimento di sezioni o di consigli;
 - c) nominare un Commissario con l'incarico di provvedere a indire nuove elezioni da effettuare entro un termine di sei mesi dalla data della deliberazione.

3. Se i casi di cui ai commi 1 e 2 riguardano il Comitato Esecutivo Nazionale o il Consiglio Nazionale, provvedono rispettivamente il Consiglio Nazionale e l'Autorità tutoria.

4. L'anticipata cessazione delle cariche sociali può avvenire per sopravvenuta perdita o sospensione della qualità di socio di cui agli articoli 5 e 7, ovvero per impedimento, per dimissioni, o per decadenza.

5. Sono cause di impedimento la malattia e l'assenza giustificata che non consentono l'esercizio delle funzioni per più di sei mesi.

6. Il presidente di ciascun organo collegiale decade dall'incarico quando, scaduti trenta giorni dai termini statutari, omette senza giustificato motivo di convocare l'organo che presiede.

7. Il membro di ciascun organo collegiale decade dall'incarico in caso di ingiustificata assenza per più di tre adunanze consecutive nel corso di un anno.

8. Il presidente di un organo sociale centrale o periferico cessato anticipatamente dall'incarico è sostituito dal vicepresidente, se previsto; gli altri componenti, cessati anticipatamente dall'incarico, sono sostituiti dal primo dei non eletti nella specifica carica. Non possono subentrare per sostituzione più della metà dei consiglieri eletti.

9. I soci che rivestono una carica centrale o periferica sono dichiarati decaduti qualora vengono meno ai doveri inerenti ai compiti previsti dallo Statuto, con deliberazione:

a) del Consiglio Nazionale nei riguardi dei soci che rivestono una carica centrale;

b) del Comitato Esecutivo Nazionale nei riguardi dei soci che rivestono cariche periferiche. Questa deliberazione è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

10. Le proposte di decadenza da parte del Consiglio Nazionale o di Sezione e le decisioni degli organi indicati nel comma 9 sono rispettivamente formulate e assunte su proposta dei due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale e della metà più uno dei Consigli di Sezione.

CAPO II

(Norme comuni agli organi sociali)

Art. 18

(Organi deliberanti dell'Associazione)

1. Titolari della potestà deliberante per l'Associazione sono :

- a) il Consiglio Nazionale, in sede centrale. Esso riunisce i rappresentanti eletti su base nazionale da tutti i soci dell'Associazione;
- b) l'Assemblea generale dei soci della sezione, in sede periferica.

2. Per la realizzazione degli scopi associativi, il Consiglio Nazionale e l'Assemblea generale dei soci della sezione deliberano, ciascuno nel proprio ambito, secondo i principi di democrazia e reciproco rispetto.

3. Al Consiglio Nazionale e all'Assemblea generale dei soci della sezione rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro demandate dallo Statuto, gli altri organi dell'Associazione.

Art. 19

(Convocazioni degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi presidenti.

2. Gli organi collegiali sono validamente convocati previo avviso recapitato ai rispettivi membri almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza.

3. Qualora in prima convocazione non è presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi.

4. Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiedere una nuova convocazione con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti.

Art. 20

(Deliberazioni degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti ai sensi dell'articolo 28. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente si intende tacitamente approvato, se non pervengono eccezioni scritte entro giorni trenta dalla data della sua spedizione ai membri del collegio.

3. Le deliberazioni impegnano l'Associazione nei limiti che risultano dai verbali ritualmente approvati. In difetto di verbalizzazione ciascuno assume le responsabilità personali degli atti compiuti.

4. I membri dell'organo collegiale che hanno fatto constatare il proprio dissenso per spese prive di copertura finanziaria sono esenti dalle relative responsabilità.

CAPO III (*Presidente Nazionale*)

Art. 21 (*Compiti*)

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale.

2. Egli, eletto su base nazionale tra i soci residenti a Roma che si sono candidati per lo specifico incarico:

a) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, curando anche i contatti con l'Autorità tutoria che tiene informata delle vicende di rilievo. Rappresenta in particolare l'Associazione nei rapporti con le autorità civili, militari e religiose e in seno al Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma;

b) ha la firma legale del sodalizio;

c) vigila sulla vita sociale;

d) ha facoltà di effettuare visite ed ispezioni agli organi dell'Associazione e dare incarichi ai vicepresidenti o ai consiglieri nazionali;

e) emana le disposizioni di carattere generale che ritiene opportune per la migliore applicazione delle norme dello Statuto;

f) convoca il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale;

g) indice le elezioni generali ed i referendum nazionali;

Art. 22 (*Presidente Nazionale Onorario e presidenti di sezione onorari dell'Associazione*)

1. Il Presidente Nazionale Onorario ed i presidenti di sezione onorari sono nominati, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i soci che abbiano rivestito per almeno cinque anni, rispettivamente, la carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione. La nomina a Presidente di Sezione Onorario deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

2. La proposta per la nomina a Presidente Onorario dell'Associazione può essere avanzata da qualsiasi socio che riveste una carica sociale centrale e quella per la nomina a Presidente Onorario di Sezione da un singolo socio con l'approvazione del competente Consiglio di Sezione.

3. Il Presidente Nazionale Onorario e i presidenti onorari di sezione possono partecipare, come uditori, rispettivamente alle riunioni del Consiglio Nazionale e dei consigli di sezione e alle più importanti manifestazioni interne ed esterne dell'Associazione. Gli stessi possono altresì svolgere particolari incarichi su mandato del Presidente.

Art. 23
(Vicepresidenti Nazionali)

1. Il Vicepresidente Nazionale Vicario è eletto su base nazionale tra i soci residenti a Roma che si sono candidati per lo specifico incarico. Egli:

- a) è membro del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
- b) collabora con il Presidente Nazionale e può ricevere incarico di rappresentarlo a livello nazionale e locale nonché di effettuare visite e ispezioni agli organi dell'Associazione;
- c) partecipa con il Presidente Nazionale e lo sostituisce in caso di assenza alle più importanti manifestazioni associative;
- d) subentra nella carica di Presidente Nazionale ai sensi dell'articolo 16.

2. I due Vicepresidenti Nazionali, uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centro-meridionale, residenti nelle aree di rispettiva competenza, eletti su base nazionale tra i soci che si sono candidati per lo specifico incarico:

- a) collaborano con il Presidente Nazionale, dal quale possono ricevere incarichi di rappresentarlo a livello nazionale e locale e di effettuare visite ed ispezioni agli organi dell'Associazione nell'ambito del loro mandato;
- b) partecipano alle più importanti manifestazioni a livello nazionale e locale;
- c) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale e, a turno, alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 24
(Responsabilità del Presidente Nazionale e dei Vicepresidenti Nazionali)

1. Il Presidente Nazionale e i Vicepresidenti Nazionali rispondono del loro operato esclusivamente al Consiglio Nazionale;

2. Può costituire motivo di decadenza dalle relative cariche, dopo la decisione del Collegio dei Probiviri deliberata a seguito di ricorso eventualmente presentato dagli interessati, una mozione di sfiducia presentata da due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale per questioni di rilevante importanza o per controversie sulle norme statutarie.

CAPO IV
(*Consiglio Nazionale*)

Art. 25
(*Compiti*)

1. Il Consiglio Nazionale esprime la volontà dell'Associazione ed è il supremo organo regolatore della sua attività sul piano nazionale. Si riunisce nella sede centrale dell'Associazione o, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione scritta ai suoi componenti.

2. Il Consiglio Nazionale:

- a) cura il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) sovrintende all'andamento generale dell'Associazione;
- c) stabilisce il programma nazionale di massima annuale e i criteri ai quali deve uniformarsi l'attività del Comitato Esecutivo Nazionale;
- d) esamina e approva il bilancio preventivo e il rendiconto di cassa della Presidenza Nazionale;
- e) determina, per gravi motivi, lo scioglimento di organi periferici o la loro decadenza;
- f) nomina un Commissario con l'incarico di fare indire nuove elezioni entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data della deliberazione e con le stesse funzioni del Consiglio di Sezione;
- g) dichiara la decadenza del Presidente e dei Vicepresidenti Nazionali, nonché del Segretario Generale e dell'Economo, qualora vengono meno ai doveri inerenti i loro compiti previsti dallo Statuto;
- h) propone modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- i) fissa l'entità della quota associativa minima, che deve comprendere la quota per il mantenimento del periodico dell'Associazione, "Fiamme Gialle", e che le sezioni devono versare annualmente alla direzione del giornale;
- l) nomina i presidenti onorari e i soci onorari.
- m) determina la ripartizione territoriale di cui all'articolo 14 e il numero di consiglieri per le regioni.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera e) sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei suoi componenti. Quelli di cui alle lettere f) e g) sono adottati su richiesta di almeno due terzi degli stessi componenti.

4. Il Consiglio Nazionale delibera ai sensi dell'articolo 28, comma 2.

Art. 26
(*Composizione del Consiglio Nazionale*)

1. Il Consiglio Nazionale è composto:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario;
- c) dai due Vicepresidenti Nazionali;
- d) dal Segretario Generale (residente a Roma), consigliere nazionale nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
- e) da nove consiglieri nazionali residenti a Roma;
- f) da consiglieri nazionali non residenti a Roma, di massima uno per ciascuna regione o per gruppi di regioni, secondo le determinazioni del Consiglio Nazionale;
- g) dall'Economista, nominato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, che può essere scelto tra i consiglieri nazionali residenti a Roma o anche tra gli altri soci pure residenti a Roma.

Art. 27

(Adunanze ordinarie e straordinarie)

1. Le adunanze ordinarie del Consiglio Nazionale avvengono di massima una volta ogni semestre. Le adunanze straordinarie hanno luogo quando sono ritenute necessarie dal Comitato Esecutivo Nazionale o, in caso di richiesta con specificazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale stesso.

2. Le adunanze sono indette dal Presidente Nazionale e la data e l'ordine del giorno sono resi noti almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Art. 28

(Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

2. Le deliberazioni si intendono regolarmente assunte quando raccolgono il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di colui che presiede l'adunanza.

3. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Nazionale sono redatti dal Segretario Generale e firmati da chi presiede la riunione, oltre che dal Segretario medesimo o dal consigliere che lo sostituisce.

Art. 29

(Deliberazioni a mezzo di votazioni per corrispondenza)

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale, per ragioni di urgenza o altri particolari motivi, ha facoltà di sentire il Consiglio Nazionale sulle questioni di sua competenza, anche a mezzo di lettera raccomandata.

2. Nel caso di cui al comma 1, il Comitato Esecutivo Nazionale compila l'ordine del giorno e lo invia ai componenti del Consiglio Nazionale, che esprimono il loro voto su ciascuna questione.

3. Il Comitato Esecutivo Nazionale riscontra i voti espressi e, in conformità della accertata maggioranza, adotta le deliberazioni, che sono verbalizzate e comunicate per lettera ai componenti del Consiglio Nazionale.

4. E' ammessa la possibilità di effettuare riunioni a mezzo video conferenza, o per mezzo di altri sistemi tecnologici avanzati.

Art. 30

(Attribuzioni dei consiglieri nazionali)

1. I consiglieri nazionali residenti a Roma, eletti su base nazionale, fanno parte del Comitato Esecutivo Nazionale e hanno le seguenti attribuzioni:

- a) uno di essi, è nominato Segretario Generale;
- b) uno ha l'incarico dal Consiglio Nazionale di predisporre la programmazione economica;
- c) gli altri possono ricevere, di volta in volta, particolari incarichi dal Presidente Nazionale o dallo stesso Consiglio Nazionale.

2. I consiglieri nazionali non residenti a Roma, eletti su base nazionale, hanno funzioni di promozione, coordinamento, assistenza e pubbliche relazioni, nell'ambito delle sezioni ubicate nelle aree regionali di rispettiva competenza per il perseguimento degli scopi associativi. A tal fine essi, tra l'altro:

- a) convocano le riunioni dei presidenti delle sezioni almeno una volta l'anno e ogni qual volta si renda indispensabile. Le convocazioni sono sospese a decorrere dall'inizio della procedura per l'elezione degli organi centrali fino alla proclamazione degli eletti;
- b) hanno facoltà di visitare le sezioni di competenza e partecipare all'Assemblea dei soci e dei consigli di sezione;
- c) si tengono informati sui programmi, sulle iniziative e sulle attività delle sezioni di competenza;
- d) prendono parte alle più rilevanti manifestazioni che interessano l'Associazione nella rispettiva area regionale;
- e) ricevono, per conoscenza, copia dei verbali delle sezioni di competenza e copia dei loro rendiconti;
- f) informano il Presidente Nazionale di ogni situazione di rilievo nell'ambito di competenza;
- g) partecipano alle sedute del Comitato Esecutivo Nazionale come membri effettivi, secondo una turnazione stabilita dal Consiglio Nazionale.

3. I consiglieri nazionali di cui al comma 2 acquisiscono la denominazione di consigliere nazionale per la regione o per le regioni di competenza.

Art. 31
(*Comitato Esecutivo Nazionale*)

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è diretta emanazione del Consiglio Nazionale dell'Associazione e costituisce l'organo di gestione ordinaria dell'Associazione stessa.

2. Si riunisce, di massima, una volta al mese nella sede dell'Associazione in Roma e può riunirsi, se necessario, anche in altra sede, previa comunicazione scritta ai suoi componenti.

3. Il Comitato Esecutivo Nazionale:

a) promuove le iniziative e le attività per la realizzazione dei fini statutari;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;

c) vigila sulla vita dell'Associazione, in tutte le sue manifestazioni, riferendo al Consiglio Nazionale ogni situazione meritevole di attenzione;

d) adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 10;

e) predispone il programma nazionale annuale di massima delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

f) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto di cassa della Presidenza Nazionale, da presentare per l'approvazione al Consiglio Nazionale;

g) amministra il patrimonio sociale, promuovendo le necessarie deliberazioni da parte del Consiglio Nazionale per le spese di straordinaria amministrazione;

h) istruisce le trattazioni per le nomine dei soci onorari sulla base delle proposte pervenute che dovranno essere approvate dal Consiglio Nazionale;

i) dichiara la perdita o la sospensione della qualità di socio nei casi previsti dall'articolo 7, comma 5;

l) controlla gli atti e la corrispondenza di sua competenza proveniente dalle sezioni, accertandone la piena conformità alle disposizioni e alla normativa dell'Associazione;

m) delibera le nomine a socio benemerito;

n) assume, in caso di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio Nazionale stesso. In casi di particolare gravità il Consiglio Nazionale è convocato entro trenta giorni;

o) esamina ed approva le proposte motivate dagli organi sociali di sovvenzioni e sussidi alle sezioni e ai soci che si trovino in condizioni particolari di bisogno, considerando, ove possibile, i criteri adottati dai comandi della Guardia di finanza;

p) dichiara nulli i verbali di assemblea dei soci delle sezioni e quelli delle riunioni dei consigli di sezione e dei comitati eventualmente costituiti, qualora contengano deliberazioni contrarie alle norme statutarie o alle finalità dell'Associazione. Tali provvedimenti sono soggetti a ratifica del Consiglio Nazionale.

Art. 32
(Composizione e deliberazioni)

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) dal Vicepresidente Nazionale Vicario, che in assenza del Presidente lo presiede;
 - c) da uno dei due Vicepresidenti Nazionali, a turno;
 - d) dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di segretario del Comitato;
 - e) da cinque consiglieri nazionali residenti a Roma, eletti dal Consiglio Nazionale. Gli altri quattro, uno alla volta, entreranno a far parte del Comitato Esecutivo con rotazione semestrale secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale;
 - f) da due consiglieri nazionali residenti fuori Roma, che partecipano alle riunioni con rotazione periodica stabilita dal Consiglio Nazionale;
 - g) dall'Economo.

2. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale può essere convocato dal Presidente il competente consigliere nazionale residente fuori Roma, per essere sentito su questioni di interesse della regione di sua competenza e su varie questioni relative al buon andamento delle sezioni.

3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale partecipa, di norma, almeno un membro del Collegio sindacale, senza diritto al voto. L'assenza di questo non influisce sulla validità delle riunioni e delle decisioni del Comitato.

4. Le decisioni sono validamente assunte sulla base dei criteri indicati dal presente Statuto.

5. Le deliberazioni sono assunte, di regola, a voto palese, salvo che, per particolari motivi ovvero su istanza di un quinto dei suoi componenti, non venga richiesto il voto segreto;

Art. 33
(Compiti dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale)

1. Nell'ambito del Comitato Esecutivo Nazionale, secondo le decisioni del Consiglio Nazionale, il consigliere addetto alla programmazione, con la collaborazione dell'Economo, predispone il piano economico-finanziario della Presidenza Nazionale nonché il bilancio preventivo e il rendiconto di cassa di ciascun esercizio finanziario.

2. Gli altri componenti possono essere incaricati dal Comitato Esecutivo Nazionale di svolgere determinate funzioni o di curare particolari trattazioni.

CAPO V
(*Segretario Generale ed Economo*)

Art. 34
(*Segretario Generale*)

1. Compiti principali del Segretario Generale sono:
 - a) dirigere e coordinare gli uffici della Presidenza Nazionale secondo le direttive del Presidente;
 - b) firmare, congiuntamente con il Presidente Nazionale o con il Vicepresidente Nazionale Vicario, i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale e, disgiuntamente, gli atti di ordinaria gestione della Presidenza Nazionale, in assenza del Presidente Nazionale;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - d) curare l'aggiornamento dell'elenco dei soci, nonché l'osservanza dei principi generali di una buona amministrazione;
 - e) curare la buona conservazione dell'archivio e dei beni della Presidenza Nazionale;
 - f) predisporre gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - g) far parte del Consiglio di Amministrazione del periodico dell'Associazione, "*Fiamme Gialle*", quale componente di diritto.

Art. 35
(*Economo*)

1. Compiti principali dell'Economo sono:
 - a) curare la tenuta delle scritture contabili;
 - b) provvedere al servizio di cassa e rendere edotto ad ogni riunione il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale, con una situazione sintetica, aggiornata, delle entrate e delle spese dell'Associazione la cui approvazione deve risultare dal verbale della relativa riunione;
 - c) custodire e aggiornare gli inventari dei beni mobili ed immobili della Presidenza Nazionale;
 - d) collaborare, con il consigliere nazionale addetto alla programmazione, alla compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto di cassa della Presidenza Nazionale.

Art. 36
(*Limite della disponibilità di contanti in cassa*)

1. L'Economo ha facoltà di tenere in cassa, per i bisogni correnti, una somma non superiore a quella autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Gli importi eccedenti sono depositati in un istituto di credito o versati sul conto corrente postale, secondo le indicazioni del Comitato Esecutivo Nazionale.

CAPO VI
(Collegio dei Sindaci)

Art. 37
(Compiti)

1. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare la regolarità delle registrazioni contabili e la corrispondenza della relativa documentazione.
2. Il Collegio dei Sindaci esegue, almeno una volta ogni trimestre, il controllo contabile amministrativo per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
3. L'esito del controllo è riportato in un processo verbale firmato dai Sindaci e dall'Economo.
4. L'Economo comunica al Comitato Esecutivo Nazionale le eventuali osservazioni fatte dal Collegio dei Sindaci, in sede di controllo. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Collegio dei Sindaci presenta al Consiglio Nazionale una relazione sul rendiconto di cassa dell'esercizio decorso.
5. Il Collegio dei Sindaci interviene, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e uno dei componenti può partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale come uditore.

Art. 38
(Composizione)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che eleggono nel loro ambito il proprio presidente. I Sindaci non possono ricoprire altre cariche sociali.

CAPO VII
(Collegio dei Probiviri)

Art. 39
(Compiti)

1. Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri giudica, in particolare:
 - a) sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata dai competenti organi;
 - b) sui ricorsi dei membri del Consiglio Nazionale e dei presidenti di sezione contro provvedimenti adottati a loro carico;
 - c) sui conflitti di competenza tra gli organi dell'Associazione;
 - d) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari, adottati dal Consiglio Nazionale.
3. In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo Nazionale deferiscono al suo parere.
4. Le deliberazioni assunte sono riportate in un processo verbale firmato da tutti gli intervenuti.
5. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo agli organi centrali e periferici dell'Associazione che vengano esibiti. Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.
6. Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza entro sei mesi dalla data dell'incarico o dalla ricezione del ricorso e devono essere notificate per iscritto agli interessati a cura della Presidenza Nazionale.
7. Uno dei componenti del Collegio dei Probiviri può partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 40
(*Composizione*)

1. Il Collegio dei Probiviri ha sede di norma presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri che eleggono il presidente nel loro ambito e non possono ricoprire altre cariche sociali.

Art. 41
(*Funzioni ispettive*)

1. Funzioni ispettive possono essere attribuite, per l'esame di situazioni particolari, dal Presidente Nazionale ai Vicepresidenti Nazionali o ai consiglieri nazionali.

CAPO VIII
(Sezioni)

Art. 42
(Compiti e generalità)

1. La Sezione è l'organo periferico che realizza le finalità dell'Associazione.
2. L'istituzione delle sezioni è approvata dal Comitato Esecutivo Nazionale, il quale, durante la fase costitutiva nomina un Commissario avente le facoltà del Consiglio di Sezione.
3. L'identificazione della sezione è determinata dalla sua sede, preceduta dalla sua intitolazione.
4. Le sezioni non possono avere, di norma, meno di quindici soci con diritto a voto.
5. La sezione programma ed attua le sue iniziative nel rispetto degli indirizzi e delle programmazioni del Consiglio Nazionale godendo, peraltro, di piena autonomia di decisione e di amministrazione.
6. Il programma di sezione, in ogni caso:
 - a) comprende le iniziative e le attività di rilievo;
 - b) è stabilito nel rispetto degli orientamenti emersi nelle riunioni indette dal competente consigliere nazionale, prima che sia convocata l'adunanza di fine d'anno del Consiglio Nazionale.
7. Il territorio della sezione corrisponde, in linea di massima, a quello del Comune ove è ubicata. Nelle grandi città, qualora il numero dei soci della sezione sia superiore a cinquecento, possono essere costituite altre sezioni, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo Nazionale.
8. Le sezioni debbono corrispondere, per motivi del loro ufficio, direttamente con gli organi centrali dell'Associazione, informando, per conoscenza, nei casi più rilevanti, il consigliere nazionale, salvo i necessari ed opportuni contatti con i comandi locali del Corpo. Esse possono intraprendere, per l'applicazione dell'attività associativa, tutte le iniziative ritenute opportune a livello locale per fini assistenziali.
9. Le sezioni possono intitolarsi, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, ad appartenenti al Corpo caduti in guerra, in servizio o decorati al valor militare o civile o che, comunque, per meriti acquisiti nella carriera abbiano meritato la riconoscenza dei posteri.

10. La richiesta di costituzione di una sezione può essere avanzata alla Presidenza Nazionale per il tramite del consigliere nazionale competente per la regione o gruppo di regioni, da almeno quindici aspiranti non ancora soci dell'Associazione, residenti nel Comune ove la sezione dovrebbe essere istituita.

11. Le sezioni tengono aggiornati il registro o schedario dei soci, nonché il giornale di cassa ove sono registrati tutti i fatti contabili, l'inventario dei beni in dotazione, il registro di protocollo, il raccoglitore dei verbali e quello dei bilanci preventivi e dei rendiconti di cassa.

12. In caso di scioglimento di una sezione i soci della stessa potranno essere iscritti di diritto, a domanda, ad altra sezione limitrofa. Le cariche sociali eventualmente ricoperte presso la disciolta sezione costituiscono requisito valido ai fini della rieleggibilità presso la nuova sezione di appartenenza.

13. Il Comitato Esecutivo di Sezione è costituito, se ritenuto opportuno, su deliberazione del Consiglio di Sezione. Esso è composto dal Presidente di Sezione, dal Vicepresidente e da quattro consiglieri scelti dal Presidente stesso. Il Comitato delibera sulle questioni di ordinaria amministrazione, salvo il caso d'urgenza per il quale le decisioni adottate sono ratificate dal Consiglio di Sezione.

14. Il Consiglio di Sezione, all'atto della compilazione del bilancio preventivo, indica, nella relazione che lo accompagna, quali somme possono essere spese per ogni singola manifestazione preventivamente individuata, sulla scorta delle precedenti esperienze.

15. Il Consiglio di Sezione può stabilire di richiedere ai soci contributi aggiuntivi, non obbligatori, rispetto alle quote sociali, allorquando si renda necessario sostenere spese impreviste e/o straordinarie.

16. Per le somme depositate dalle sezioni presso un istituto di credito, è aperto un conto corrente o un libretto di risparmio intestato all'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia (A.N.F.I.), sezione del luogo, con le firme disgiunte del Presidente e del Segretario-economista della sezione. Per la gestione del predetto conto corrente o libretto di risparmio, si osservano le disposizioni previste dal presente Statuto per l'Economista della Presidenza Nazionale.

Art. 43 (Consiglio di Sezione)

1. Il Consiglio di Sezione è l'organo che regola la vita della sezione e autorizza le spese che eccedono l'ordinaria amministrazione.

2. I compiti della sezione sono indicati nell'articolo 15. Essi sono svolti con l'osservanza, per quanto possibile, delle norme relative al Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio di Sezione è composto da:

a) un Presidente ed un Vicepresidente che sono rispettivamente il Presidente e il Vicepresidente della sezione;

b) un consigliere ogni venticinque soci, con un minimo di due ed un massimo di nove.

4. Il Consiglio di Sezione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta si renda necessario.

5. Il Presidente, il Vicepresidente ed i consiglieri svolgono funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi centrali e, per quanto possibile, con l'osservanza delle medesime norme.

Art. 44

(Comitato Esecutivo di Sezione)

1. Nelle sezioni, con almeno cinquecento soci, può essere costituito, in seguito a deliberazione del Consiglio di Sezione, un Comitato Esecutivo di Sezione con compiti, composizione e funzionamento analoghi, per quanto possibile, a quelli del corrispondente organo centrale. In tal caso, il Comitato Esecutivo di Sezione si riunisce ogni volta si renda necessario.

Art. 45

(Segretario-economo e Sindaci)

1. Un Segretario-economo, tre sindaci effettivi e due supplenti svolgono, rispettivamente, funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi centrali e le esplicano, per quanto possibile, con l'osservanza delle medesime norme.

2. Il Segretario-economo è nominato dal Presidente della Sezione, sentito il parere non vincolante del Consiglio di Sezione: Le relative funzioni possono essere svolte da distinti soci, i quali, se non sono consiglieri, partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 46

(Verbali di riunione)

1. I verbali dell'assemblea dei soci e quelli delle riunioni dei consigli di sezione, nonché, se costituiti, dei comitati esecutivi di sezione, sono firmati dal Presidente e dal Segretario della Sezione e trasmessi in copia al Comitato Esecutivo Nazionale e, per notizia, al consigliere nazionale competente.

Art. 47
(*Nucleo*)

1. Il nucleo raccoglie un numero di aspiranti soci di massima non inferiore ad otto. Esso prende la denominazione del Comune nel quale è costituito e, di norma, fa parte della sezione ubicata nel Comune più vicino, dalla quale dipende ai fini gestionali e patrimoniali.

2. L'istituzione di un nucleo è disposta per motivi validi dal Consiglio di Sezione e deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

3. Il nucleo, che può avere una sede propria, è retto da un fiduciario nominato dal Consiglio di Sezione. Egli è il tramite tra il Presidente di Sezione ed i soci del nucleo medesimo e può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio di Sezione, per gravi motivi, può deliberare lo scioglimento del nucleo, salvo ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale che ne determina anche la decorrenza.

TITOLO IV
(*Disposizioni finanziarie*)

CAPO I
(*Patrimonio*)

Art. 48
(*Patrimonio dell'Associazione*)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili, immobili, titoli, diritti e valori materiali e immateriali di cui è intestataria.

CAPO II
(*Mezzi finanziari*)

Art. 49
(*Entrate*)

1. Le entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.

2. Le entrate ordinarie sono costituite dalle rendite patrimoniali e dalle quote associative dei soci, nella misura minima stabilita anno per anno dal Consiglio Nazionale o superiore stabilita dal Consiglio di Sezione.

3. Le entrate straordinarie sono costituite da sovvenzioni, oblazioni, lasciti e donazioni da parte dello Stato, enti e privati.

4. In caso di scioglimento di un organo dell'Associazione la destinazione dei beni, diritti, titoli e valori, già da esso amministrati, è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

CAPO III (Esercizio finanziario)

Art. 50 (Inizio e termine dell'esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 51 (Bilancio preventivo e rendiconto di cassa)

1. Il documento contabile dell'Associazione è il "Rendiconto di cassa". Esso viene redatto secondo il principio della contabilità di cassa.

2. Il bilancio preventivo delle sezioni e della Presidenza Nazionale è approvato, di norma, rispettivamente, entro il mese di ottobre e novembre di ciascun anno, per l'esercizio finanziario relativo all'anno successivo; entro il mese di febbraio e di marzo è approvato, di norma, il rispettivo rendiconto di cassa delle sezioni e della Presidenza Nazionale, per l'esercizio finanziario relativo all'anno precedente.

3. Un esemplare del bilancio preventivo e del rendiconto di cassa delle sezioni, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci, approvati dal Consiglio di Sezione, sono trasmessi per la ratifica al Comitato Esecutivo Nazionale, entro un mese, e in copia, per conoscenza, al consigliere per la regione di competenza.

4. Un esemplare del rendiconto di cassa della Presidenza Nazionale, corredato della relazione del Collegio dei Sindaci, approvato dal Consiglio Nazionale, è trasmesso in visione, per conoscenza, entro un mese dall'approvazione, al Comando generale della Guardia di finanza.

5. La Presidenza Nazionale e le sezioni, ciascuna nel proprio ambito, hanno autonomia gestionale ed amministrativa, nel rispetto delle specifiche norme civilistiche e fiscali vigenti.

TITOLO V
(Insegne, distintivi, periodico)

Art. 52
(Bandiera e Medagliere)

1. Il Consiglio Nazionale e le sezioni hanno in dotazione la Bandiera Nazionale, simbolo dello Stato. Le sezioni possono avere altresì un Labaro, su determinazione del Consiglio Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale, inoltre, ha in custodia, presso la Presidenza Nazionale, il Medagliere fregiato dei distintivi di tutte le ricompense e medaglie al valor militare e civile concesse rispettivamente alla Bandiera della Guardia di finanza e ai singoli appartenenti al Corpo.

3. Le Bandiere ed il Medagliere hanno le seguenti caratteristiche:

a) la Bandiera del Consiglio Nazionale:

1) è costituita da un drappo di seta tricolore di centimetri cento per centocinquanta e da un nastro azzurro di centimetri otto per settanta e coda con frangia dorata di centimetri tre, che porta la scritta "*Associazione Nazionale Finanziari d'Italia*". Le lettere sono ricamate in oro e sono alte centimetri tre;

2) poggia su un'asta di metallo cromato, snodata con canna di millimetri venticinque, completa di lancia con al centro il fregio del Corpo. L'altezza complessiva dell'asta è di circa tre metri;

b) la Bandiera delle sezioni è analoga a quella di cui alla lettera a), fatta eccezione per la scritta sul nastro azzurro, che è la seguente: "*Ass. Naz. Finanziari d'Italia - Sezione di _____*" (Comune ove ha sede sociale la sezione);

c) il Medagliere:

1) è costituito da un drappo di seta azzurra di centimetri sessanta per ottanta. Il tessuto è doppio con frangia dorata alla base alta centimetri otto. In esso è ricamato il fregio del Corpo alto centimetri venticinque circa e porta la scritta "*Associazione Nazionale Finanziari d'Italia*". Il fregio del Corpo e la scritta vanno posti alla base del drappo;

2) poggia su un'asta di metallo cromato, alta due metri e dieci centimetri, con canna di millimetri trenta 30; è completa di lancia che riproduce il fregio del Corpo.

4. Il Medagliere, la Bandiera e il Labaro intervengono alle cerimonie ufficiali con alfiere e scorta d'onore, nei casi previsti.

5. Il Medagliere partecipa in particolare alle manifestazioni commemorative, celebrative e simili a carattere nazionale indicate dalle autorità competenti.

6. La Bandiera della sezione, o il Labaro, partecipa alle altre manifestazioni a carattere locale comprese anche le cerimonie funebri degli associati.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'alfiere e la scorta indossano, se possibile, la camicia bianca e l'abito intero scuro con i segni distintivi previsti.

8. Il Medagliere è custodito, presso la sede della Presidenza Nazionale, in apposita teca.

9. La Bandiera nazionale è custodita:

- a) per il Consiglio Nazionale, nell'ufficio del Presidente Nazionale;
- b) per le sezioni, nell'ufficio del Presidente della Sezione.

10. Nei viaggi di trasferimento e durante le soste, sia la Bandiera Nazionale, sia il Medagliere, rinchiusi nell'apposita custodia, sono vigilati, a turno, dall'alfiere e dalla scorta, se non è possibile custodirli in luoghi sicuri.

11. Al Medagliere e alla Bandiera Nazionale sono dovuti gli onori individuali e collettivi previsti dal regolamento sul servizio territoriale e di presidio.

Art. 53 (*Segni distintivi*)

1. I soci che partecipano a cerimonie in rappresentanza dell'Associazione devono fregiarsi dei segni distintivi sociali, di grado e di carica, approvati dal Consiglio Nazionale nonché, nei casi previsti, delle decorazioni.

2. I segni distintivi sociali di massima approvati dal Consiglio Nazionale sono:

- a) cappello alpino, per soci provenienti dal contingente ordinario;
- b) berretto tipo norvegese turchino, per soci provenienti dal contingente di mare;
- c) sovracollo grigio-verde con fiamme gialle complete di distintivo, per soci ordinari uomini;
- d) cravatta sociale, per soci uomini;
- e) distintivo da occhiello;
- f) distintivo da taschino, da applicare nel caso di riunioni di carattere sociale;
- g) foulard giallo-verde per le donne.

3. I segni distintivi di carica sociale sono:

- a) Presidente Nazionale: tre galloncini piatti dorati;
- b) Vicepresidente Nazionale: due galloncini piatti dorati;
- c) Vicepresidente Nazionale, anche se ricopre la carica di Presidente di Sezione: due galloncini piatti dorati;

- d) Segretario Generale: un galloncino piatto dorato e mezzo galloncino piatto dorato;
- e) Consigliere Nazionale, anche se ricopre la carica di Presidente di Sezione: un galloncino piatto dorato;
- f) Consigliere Nazionale: un galloncino piatto dorato;
- g) Presidente di Sezione: tre galloncini piatti argentati;
- h) Vicepresidente di Sezione: due galloncini piatti argentati;
- i) Segretario di Sezione: un galloncino piatto argentato e mezzo galloncino piatto argentato;
- l) Consigliere di Sezione: un galloncino piatto argentato.

Art. 54

(Periodico dell'Associazione)

1. Il periodico "*Fiamme Gialle*" è l'organo ufficiale dell'Associazione ed è edito a cura della Presidenza Nazionale in conformità alle disposizioni della legge sull'editoria 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni.

2. Lo stesso provvede alla diffusione di articoli di carattere culturale, militare, giuridico, pensionistico, storico, letterario e sportivo, nonché di tutte le notizie e informazioni utili a far conoscere ai soci la vita dell'Associazione. E' aperto alla collaborazione di tutti i soci, per il dibattito di problemi o di situazioni di interesse generale.

3. La ricezione del giornale è strettamente connessa alla qualità di socio.

4. Il giornale ha periodicità mensile e, di norma, è pubblicato per dieci numeri all'anno, in riferimento alle dodici mensilità.

5. Il periodico è dotato di autonomia organizzativa, gestionale e amministrativa.

6. Gli organi del periodico sono nominati ogni cinque anni, a seguito del rinnovo delle cariche sociali centrali dell'Associazione, e sono i seguenti:

- a) Direttore Responsabile;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Comitato di Redazione;
- d) Collegio dei Sindaci.

7. La carica di Direttore Responsabile compete al Presidente Nazionale e, in caso di rinuncia, ad altro socio dell'Associazione eletto a maggioranza dal Consiglio Nazionale. Egli svolge i compiti previsti per la carica dalle vigenti disposizioni sulla stampa e l'editoria.

8. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre di diritto: il Presidente Nazionale, il Segretario Generale e il Consigliere

Nazionale dell'Associazione addetto alla programmazione che assume la funzione di responsabile Amministrativo; e due eletti dal

Comitato Esecutivo, su proposta del Direttore Responsabile. Il Consiglio di Amministrazione approva in particolare il bilancio, il cui stralcio è riportato in calce al rendiconto di cassa della Presidenza Nazionale.

9. Il Comitato di Redazione è composto da nove membri, di cui quattro di diritto: il Vicepresidente Nazionale Vicario, i due Vicepresidenti Nazionali e il Segretario Generale; e cinque eletti dal Comitato Esecutivo tra i consiglieri nazionali, su proposta del Direttore Responsabile.

10. Il Comitato di Redazione è l'organo consultivo della direzione e redazione del periodico "*Fiamme gialle*". Esso si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta necessario. Ha il compito di vigilanza e tutela nell'interesse del giornale ed esprime pareri e orientamenti di carattere generale per la migliore veste tipografica, per le pubblicazioni e contenuti degli articoli di cui al comma 2, oltre alla diffusione di notizie e comunicazioni di interesse dell'Associazione. Determina il costo del periodico. Riceve annualmente dall'Associazione un contributo straordinario pari al costo delle copie inviate in omaggio a scopo promozionale.

11. Le sezioni sono tenute a versare per ogni socio iscritto una somma, a titolo di contributo spese, da detrarre dalla quota associativa, determinata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dello stesso periodico.

12. Il Collegio dei Sindaci è composto dai tre membri eletti per svolgere lo stesso incarico nei confronti della Presidenza Nazionale.

TITOLO VI (*Elezioni*)

CAPO I (*Generalità*)

Art. 55 (*Elezioni delle cariche sociali*)

1. Le elezioni ordinarie per la nomina ed il rinnovo delle cariche sociali, sia centrali che periferiche, si svolgono ogni cinque anni.

2. Per le cariche centrali tutti i soci aventi diritto al voto di ogni sezione votano per eleggere su base nazionale:

- a) il Presidente Nazionale (residente a Roma);
- b) il Vicepresidente Nazionale Vicario (residente a Roma);
- c) i Vicepresidenti Nazionali (residenti fuori Roma);
- d) i consiglieri nazionali (residenti a Roma);
- e) i consiglieri nazionali per le regioni (residenti fuori Roma);
- f) i sindaci effettivi e supplenti (residenti a Roma);
- g) i Probiviri.

3. Per la nomina delle cariche periferiche i soci di ogni sezione votano per eleggere:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) i consiglieri;
- d) i sindaci effettivi e supplenti.

4. Le nomine delle cariche devono essere ratificate dal Comitato Esecutivo Nazionale.

5. Le operazioni di scrutinio, sia in periferia sia al centro, hanno luogo in seduta pubblica della quale viene data tempestiva notizia ai soci, per la loro eventuale partecipazione.

Art. 56

(Requisiti dei candidati alle cariche sociali)

1. Coloro che intendono proporre la loro candidatura alle cariche sociali devono essere in possesso dei necessari requisiti di competenza, di prestigio e di autorità, requisiti maturati nella vita militare o in quella civile e non devono aver demeritato nei confronti della Guardia di finanza e dell'Associazione.

CAPO II

(Elezioni degli organi centrali)

Art. 57

(Inizio della procedura)

1. La data di effettuazione a livello nazionale dell'elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio Nazionale e comunicata alle sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centocinquanta giorni prima.

2. La data di diramazione della circolare con cui si indicano le elezioni e se ne determinano le modalità di esecuzione segna l'inizio ufficiale della procedura.

Art. 58
(*Candidati*)

1. I soci aventi diritto al voto ed in regola con il tesseramento che aspirano ad essere eletti ad una carica negli organi centrali debbono far pervenire, entro il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, una domanda in carta semplice, corredata da un foglio notizie personali conforme al modello predisposto dalla Presidenza Nazionale.

2. Non possono presentarsi candidature per più di una carica.

3. La domanda, indirizzata alla Presidenza Nazionale, deve essere trasmessa tramite la sezione di appartenenza, che la inoltra con il parere non vincolante del Consiglio di Sezione, con plico raccomandato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura.

4. Per i candidati alle cariche per le quali manchino domande di aspiranti la designazione sarà fatta dal Consiglio Nazionale previo gradimento degli interessati.

5. I soci che ricoprono attualmente una carica negli organi centrali sono iscritti d'ufficio nella scheda di votazione per la stessa carica, salvo espressa rinuncia degli interessati.

Art. 59
(*Operazioni preliminari*)

Le domande che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dal Comitato Esecutivo Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto seguenti elenchi:

- a) n. 1: candidati a Presidente Nazionale;
- b) n. 2: candidati a Vicepresidente Nazionale Vicario;
- c) n. 3: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia settentrionale;
- d) n. 4: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia centro-meridionale;
- e) n. 5: candidati a consigliere nazionale (residenti a Roma);
- f) n. 6: candidati a consigliere nazionale per le regioni;
- g) n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;
- h) n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.

Art. 60
(*Numero dei candidati*)

1. Il numero dei candidati da iscrivere nella scheda di votazione non deve essere superiore al triplo delle cariche da eleggere.

Art. 61
(Iscrizione dei candidati)

1. L'iscrizione dei candidati nella scheda di votazione è sottoposta alla valutazione e all'approvazione del Consiglio Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro novanta giorni dall'inizio della procedura.

2. Qualora il numero degli aspiranti risulti superiore al massimo previsto dall'articolo 60, il Consiglio Nazionale provvede a determinare una graduatoria di merito tenendo conto dell'ordine dei seguenti requisiti preferenziali:

- a) candidati alla carica di Presidente Nazionale:
 - 1) grado militare attuale;
 - 2) anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - 3) anzianità di servizio nel Corpo;
 - 4) cariche sociali centrali ricoperte nell'Associazione;
 - 5) campagne di guerra;
 - 6) decorazioni;
 - 7) onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

- b) candidati alla carica di Vicepresidente Nazionale:
 - 1) grado militare attuale;
 - 2) anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - 3) anzianità di servizio nel Corpo;
 - 4) cariche sociali centrali ricoperte nell'Associazione;
 - 5) campagne di guerra;
 - 6) decorazioni;
 - 7) onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

- c) candidati alla carica di Consigliere Nazionale:
 - 1) anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - 2) anzianità di servizio nel Corpo;
 - 3) cariche sociali centrali e periferiche ricoperte nell'Associazione;
 - 4) campagne di guerra;
 - 5) decorazioni;
 - 6) onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

- d) candidati alla carica di Sindaco:
 - 1) anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - 2) anzianità di servizio nel Corpo;
 - 3) cariche sociali ricoperte nell'Associazione;
 - 4) titolo di studio;

- 5) comprovata competenza amministrativa e contabile;
- 6) campagne di guerra;
- 7) decorazioni;
- 8) onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

e) candidati alla carica di Proboviro:

- 1) grado militare attuale;
- 2) anzianità di iscrizione all'Associazione;
- 3) anzianità di servizio nel Corpo;
- 4) cariche centrali ricoperte nell'Associazione;
- 5) campagne di guerra;
- 6) decorazioni;
- 7) comprovata competenza nelle materie giuridico-professionali.

3. I nominativi eccedenti il numero massimo previsto vengono esclusi dalla iscrizione sulla scheda di votazione. Gli interessati ne sono subito informati a cura della Presidenza Nazionale.

Art. 62

(Formazione della scheda di votazione)

1. In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale provvede alla formazione e alla stampa della scheda di votazione conforme al modello predisposto dalla stessa Presidenza Nazionale.

2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome) con l'indicazione del grado militare rivestito.

3. I soci in carica, rieleggibili, sono contraddistinti con la lettera "R".

Art. 63

(Spedizione della scheda di votazione)

1. La scheda di votazione, nella sua veste definitiva, viene sottoposta all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale prima della sua diramazione.

2. La Presidenza Nazionale deve quindi provvedere a spedirne il numero necessario di esemplari alle singole sezioni non meno di trenta giorni prima della data delle elezioni.

Art. 64
(Elenco dei soci che hanno diritto al voto)

1. Entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura, le sezioni predispongono, in triplice esemplare, un elenco dei soci che hanno diritto al voto.

2. Un esemplare è inviato alla Presidenza Nazionale nello stesso plico di cui all'articolo 58, comma 3.

3. Gli altri due esemplari sono consegnati il giorno delle elezioni, alla presidenza del seggio, che se ne avvale per l'accertamento dell'identità dei soci che si presentano a votare.

Art. 65
(Convocazione dei soci)

1. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai singoli soci, di massima, per posta, a cura delle sezioni, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.

2. In calce all'avviso è predisposta la delega, nell'eventualità che il titolare non possa intervenire personalmente. In questo caso la delega deve essere manoscritta dall'interessato di proprio pugno e consegnata personalmente ad un altro socio di sua fiducia avente diritto al voto.

Art. 66
(Svolgimento delle elezioni)

1. Le operazioni si svolgeranno nel giorno, nelle ore e con le modalità particolari precisate nell'articolo 57.

2. Dopo le prime formalità per la elezione del Presidente ed eventualmente di un Vicepresidente, di due Scrutatori e di un Segretario del seggio, si dà inizio alle operazioni di voto. Le funzioni di componente del seggio non possono essere assunte da candidati.

3. Per essere ammesso a votare il socio deve documentare la propria identità.

4. Qualora il socio non abbia ricevuto o abbia smarrito l'avviso di convocazione, può essere ugualmente ammesso, con autorizzazione del Presidente del seggio, previo controllo del suo nominativo sull'elenco dei soci.

5. Qualora un socio abbia regolarizzato la propria posizione ai fini del tesseramento dopo l'invio dell'elenco di cui all'articolo 64, può essere ammesso al voto con autorizzazione del Presidente del seggio che provvede ad aggiungerlo all'elenco.

6. Il socio delegato a rappresentare altri soci, deve esibire i relativi avvisi di convocazione, con le deleghe completate e firmate dagli interessati.

7. Sono consentite deleghe nel numero massimo di tre per ciascun socio delegato.

8. Per ciascun votante è consegnata una scheda di votazione che, in caso di errore, può essere, a richiesta dell'interessato, sostituita.

9. Le schede di votazione fornite dalla Presidenza Nazionale sono soggette a stretto rendiconto, e pertanto quelle non utilizzate debbono essere restituite.

Art. 67
(Operazioni di scrutinio)

1. terminate le votazioni, si dà subito inizio, in seduta aperta a tutti i soci, alle operazioni di scrutinio che si concludono con la redazione, in duplice esemplare, del processo verbale di assemblea per la costituzione del seggio che contiene anche i risultati dello scrutinio.

2. Al processo verbale è allegato l'elenco dei soci di cui all'articolo 64, completato con le annotazioni e le firme richieste dallo stampato.

Art. 68
(Trasmissione degli atti)

1. Le schede di votazione, raccolte in un pacco debitamente sigillato e controfirmato dal Presidente del seggio, vengono date in consegna, unitamente a un esemplare del processo verbale di assemblea per la costituzione del seggio, al Presidente della sezione che le conserverà nell'archivio a disposizione della Presidenza Nazionale per eventuali controlli, fino alle successive elezioni.

2. Il secondo esemplare del suddetto processo verbale, con allegato l'elenco dei soci, è spedito entro ventiquattro ore, in plico raccomandato, alla Presidenza Nazionale. Con lo stesso plico sono restituite le schede di votazione non utilizzate.

Art. 69
(Scrutinio finale in sede centrale)

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale procede allo scrutinio finale in base alle risultanze dei processi verbali di assemblea per la costituzione del seggio e degli annessi elenchi dei soci.

2. Nei casi dubbi, richiede alla sezione interessata il pacco di cui all'articolo 68, contenente le schede di votazione, per il controllo.

3. Le operazioni di scrutinio del Comitato Esecutivo Nazionale sono di regola completate entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

4. I risultati finali, verbalizzati dal Comitato Esecutivo Nazionale, vengono ratificati dal Consiglio Nazionale e comunicati alle sezioni con un documento che ha valore di proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 70
(Passaggio dei poteri)

1. Dalla data di proclamazione dei nuovi eletti, gli organi sociali centrali in atto decadono dalle loro funzioni.

2. Il Presidente Nazionale uscente trasmette i poteri al subentrante.

3. Il Segretario Generale uscente assicura la continuità di funzionamento della Presidenza Nazionale fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Nazionale, che procede alla nuova nomina.

CAPO III
(Elezioni degli organi periferici)

Art. 71
(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'elezione delle cariche sociali della sezione deve essere effettuata prima della scadenza del mandato, salvo particolari circostanze che sono preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

2. La data di convocazione dell'Assemblea dei soci è, di norma, stabilita dal Consiglio di Sezione entro venti giorni prima della data di scadenza del mandato ed è comunicata tempestivamente alla Presidenza Nazionale.

3. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai singoli soci aventi diritto al voto, di massima, per posta, con almeno trenta giorni di anticipo.

Art. 72
(Scheda di votazione)

1. Per le sezioni con più di quaranta soci con diritto al voto la candidatura può essere avanzata per una sola carica.

2. Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione non deve essere superiore al triplo dei posti da ricoprire.

3. La formazione delle schede di votazione è deliberata dal Consiglio di Sezione. I candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome), con la indicazione del grado militare, e i soci rieleggibili sono contraddistinti con la lettera "R".

Art. 73

(Elezioni. Scrutinio. Comunicazioni)

1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei Capi I e II del presente Titolo.

Art. 74

(Proclamazione dei nuovi eletti)

1. Il processo verbale di assemblea per la costituzione del seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio, ha valore di proclamazione dei nuovi eletti, che entrano pertanto in funzione dal giorno successivo.

2. I risultati sono ratificati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

TITOLO VII

(Disposizioni finali e transitorie)

Art. 75

(Scioglimento dell'Associazione)

1. Il Consiglio Nazionale, qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali, sentita l'Autorità tutoria, indice un referendum per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio sociale.

2. La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 76

(Modifiche allo Statuto)

1. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono proposte dal Consiglio Nazionale o da almeno diecimila soci aventi diritto al voto e approvate a maggioranza dei votanti, con referendum nazionale indetto dal Consiglio Nazionale, da almeno cinquemila soci.

Art. 77
(Durata delle cariche sociali)

1. Le cariche sociali rimangono in funzione fino al termine del mandato in atto al momento dell'approvazione del presente Statuto.

Art. 78
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data del decreto di approvazione.

2. Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni del regolamento interno di esecuzione approvato dal Ministro delle finanze il 24 aprile 1997.